

ALLEGATO A

ENOTECA REGIONALE SICILIANA

ENOTECA REGIONALE SICILIANA
SICILIA OCCIDENTALE

CASTELLO DEI CONTI DI MODICA
ALCAMO

STATUTO

**ENOTECA REGIONALE
DELLA SICILIA OCCIDENTALE
STATUTO**

Statuto

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

1.1 L'Enoteca Regionale della Sicilia - Sicilia Occidentale è costituita quale Associazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile.

Art. 2

2.1 L'Enoteca Regionale della Sicilia - Sicilia Occidentale (di seguito anche Enoteca o Associazione) ha sede nel Castello dei Conti di Modica di Alcamo; l'Enoteca Regionale potrà costituire sedi secondarie, succursali e filiali in Italia e all'Estero al fine di costituire una rete territoriale con un nodo centrale nella sede di Alcamo.

Art. 3

3.1 L'Enoteca Regionale della Sicilia - Sicilia Occidentale, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro.

Art. 4

4.1 L'Enoteca Regionale della Sicilia - Sicilia Occidentale svolge la funzione di Ente per la promozione del vino e delle eccellenze gastronomiche della Sicilia occidentale e persegue i seguenti scopi istituzionali:

- a) valorizzare e promuovere l'immagine dei vini e dei prodotti gastronomici locali nel territorio della Sicilia occidentale sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;
- b) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i suddetti vini e prodotti gastronomici legati al territorio che l'Enoteca rappresenta. Nella mostra permanente potranno essere esposti a puro titolo esemplificativo: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva e prodotti affini;
- c) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti eno-gastronomici regionali della Sicilia Occidentale ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate di prodotti da effettuare anche in apposita sala attrezzata;
- d) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione della Sicilia occidentale;
- e) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della Sicilia occidentale.
- e) organizzare corsi e stage formativi;
- f) promuovere la cultura vitivinicola ed agroalimentare anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.

4.2 L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra potrà:

- 1) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti di cui sopra. Potrà inoltre concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;
- 2) favorire i contatti fra i propri soci ed operatori del settore. Organizzare in nome proprio - anche per conto dei propri soci - la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino e dei prodotti agroalimentari.

4.3 L'Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi. Potrà costituire ed

assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, a scopo di stabile investimento.

Art. 5

5.1 Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate l'Enoteca Regionale della Sicilia – Sicilia Occidentale provvede mediante:

- a) la quota di prima ammissione a socio;
- b) la quota ordinaria annuale di socio;
- c) contributi dei soci per l'esposizione di prodotti nella mostra permanente;
- d) contributi dei soci per l'uso della sala degustazione;
- e) proventi derivanti da contributi per la partecipazione ad eventi culturali legati alla valorizzazione dei vini e dei prodotti agroalimentari organizzati e/o promossi dall'Enoteca;
- f) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini e dei prodotti agroalimentari svolte a favore dei medesimi;
- g) contributi della Regione Sicilia o di altri enti pubblici o privati;
- h) finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi regionali ed europei;
- i) donazioni.

5.2 Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b), c) sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I Contributi di cui alla lettera d), e), f) e h) e l'accettazione delle donazioni di cui alla lettera i) sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

6.1 Il numero dei soci è illimitato.

Soci Ordinari

6.2 All'Enoteca Regionale Sicilia – Sicilia Occidentale possono aderire le imprese - esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica - di produzione e di imbottigliamento dei vini e prodotti agroalimentari comunque affini all'oggetto ed agli scopi istituzionali dell'Associazione e le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute che commercializzano il prodotto dei loro associati;

6.3 All'Enoteca Regionale possono aderire anche i Consorzi di tutela dei vini a Denominazione di Origine nonché di enti di diritto pubblico e di organismi di diritto privato e altri soggetti rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali riconosciuti da apposita legge.

6.4 All'Enoteca Regionale della Sicilia occidentale possono infine aderire enti pubblici ed organismi privati che perseguono finalità affini agli scopi dell'Associazione, a puro scopo esemplificativo: tour operator ed attori turistici in genere, associazioni che promuovono ed esplicano attività collegate alla tradizione enogastronomica locale, associazioni culturali e di promozione sociale, enti che valorizzino il patrimonio culturale, le tradizioni locali, architettoniche, archeologico e naturalistico del territorio, Banche ed agenzie di sviluppo locale.

6.5 le richieste di adesione debbono essere presentate al Consiglio di Amministrazione nelle modalità definite dal Regolamento.

6.6 Tutti i soci devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne per sofisticazione di vini e/o condanne per reati delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- b) non avere interessi contrari a quelli dell'Enoteca Regionale della Sicilia – Sicilia Occidentale;
- c) produrre e/o commercializzare prodotti di cui all'art. 4.

La domanda di ammissione deve essere presentata su apposito modulo come da Regolamento.

Soci Onorari

6.7 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare Soci onorari. Tali Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa di prima ammissione e della quota annuale e partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Art. 7

7.1 I Soci Ordinari e quelli ammessi si impegnano a versare le quote associative annuali.

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza od esclusione.

La facoltà di recesso deve essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 settembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando l'aderente sia moroso nei confronti dell'Enoteca delle quote di cui all'art. 5 lettera a), ovvero quando l'aderente non versi per n. 2 volte consecutive i contributi di cui al medesimo art. 5 lettere b) f), ovvero quando vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 6.

L'esclusione ha luogo per delibera, specificamente motivata, del Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla notifica della predetta delibera all'interessato.

L'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi, che ricorrono, comunque, quando:

- 1) l'operato dell'aderente comporti danno morale e/o materiale all'Enoteca;
- 2) l'aderente sia condannato per frode nella produzione di prodotti enogastronomici e/o reati di mafia o comunque ad essi connessi ex art. 413 bis c.p.p.;
- 3) per morosità relativa a servizi resi dall'Enoteca.

In riferimento al punto 2) nel caso specifico il socio ha l'obbligo di comunicare all'Enoteca con tempestività l'avvio del procedimento in questione ed il Consiglio di Amministrazione provvede, con delibera a sospendere, con effetto immediato, la qualifica di socio, sospensione che viene tramutata in esclusione al momento della condanna definitiva o in riammissione nel caso di assoluzione.

8.4 La delibera di esclusione del Socio produce effetto dall'invio, per notifica, della raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite P.E.C. dell'estratto della medesima.

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Enoteca:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA

ART. 10

10.1 - L'Assemblea si compone dei rappresentanti, nel numero massimo di uno per ogni associato, delle ditte, degli enti aderenti e di quelli fondatori.

L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante invio dell'avviso di convocazione presso il domicilio di ogni associato o tramite P.E.C., almeno 5 giorni prima dell'adunanza e mediante affissione del medesimo nella sede dell'Enoteca, almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere compiutamente specificato l'ordine del giorno.

ART. 11

11.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente o chi ne fa le veci nomina il Segretario.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono redatte su di un verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e trascritto, successivamente, dal Segretario nel libro dei Verbali dell'Assemblea. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione (che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima), l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e delibera, su qualunque oggetto, a maggioranza dei presenti.

ART. 12

12.1 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, fissato al 31 dicembre di ogni anno. Essa delibera:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) la nomina delle cariche sociali;
- c) l'esame e l'approvazione del programma di attività dell'esercizio successivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre successivamente all'approvazione degli Enti erogatori, ognuno per la parte di sua competenza;
- d) l'entità dei contributi associativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'entità dei compensi spettanti al Presidente, ai Consiglieri, ai Commissari ed ai Sindaci Revisori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione;
- g) l'approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

31.1 - L'Assemblea straordinaria, oltreché nei casi previsti dalla legge, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 14

14.1 - Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Nelle delibere relative all' approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, non hanno diritto al voto il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri di amministrazione. Gli associati, che abbiano un proprio interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dal voto.

Ogni componente dell'Assemblea, di cui al primo comma dell'art. 11 può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa ovvero, per gli enti aderenti e per quelli di diritto, da altra persona facente parte, a qualsiasi titolo, dell'ente medesimo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è composto da un numero di 7 membri scelti fra tutti i soci in modo da ottenere la massima rappresentanza delle diverse categorie e delle diverse zone della Sicilia Occidentale.

Spetta di diritto al comune di Alcamo sede dell'enoteca, un componente del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio partecipano i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Può partecipare inoltre, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.

I membri del Consiglio rimangono in carica 5 anni.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più giovane di età.

Il Consiglio, all'interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente, ed un Vice Presidente.

ART. 16

16.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno 1/3 dei Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

ART. 17

17.1 - Qualora durante l'esercizio, per dimissioni, per decesso o per qualsiasi altra causa si renda vacante qualche posto di Consigliere, fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione tra i Soci, da sottoporsi a ratifica dell'Assemblea. Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario ed è sostituito secondo le modalità anzidette.

ART. 18

18.1- Il Consiglio di Amministrazione amministra l'Enoteca su mandato dell'Assemblea e ha il compito di realizzare il programma annuale da questa approvato. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione svolgere le seguenti funzioni:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) adempiere a tutte le attività necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- d) mantenere aggiornati e conservare il libro dei Soci, il libro delle delibere del Consiglio e quello delle delibere dell'Assemblea;
- e) compilare e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché il programma annuale di attività dell'Enoteca;
- f) individuare l'organico ivi compreso l'eventuale nomina di soggetti che possano occuparsi degli aspetti gestionali dell'Enoteca nonché eventuali incarichi di consulenza o di collaborazione determinando compiti e retribuzioni o predisporre strumenti per l'individuazione di associazioni e società che possano occuparsi di aspetti gestionali delle attività dell'Enoteca;
- h) predisporre e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e le loro modifiche;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- l) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Enoteca;
- m) determinare l'entità dei contributi associativi per i soci aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) deliberare su eventuali azioni giudiziarie adottando i provvedimenti conseguenti; acquistare o vendere mobili e/o immobili, svolgere ogni transazione ed operazioni finanziarie purché non contrarie agli scopi sociali;
- o) approvare gli schemi di convenzione, qualora siano richiesti, per regolare rapporti con terzi;
- p) proporre la nomina di Soci onorari all'Assemblea nonché la loro revoca, nel caso ricorrano gravi motivi ed in particolare quando l'operato del componente comporti grave danno morale e/o materiale all'Enoteca;
- q) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- r) nominare l'eventuale Commissione Tecnica Giudicatrice dei vini;
- s) nominare l'eventuale Comitato Scientifico;
- t) nominare l'eventuale Comitato Consultivo;
- u) decidere l'eventuale apertura di sedi distaccate in Italia e all'estero.

PRESIDENTE

ART. 19

19.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti. Egli ha la rappresentanza legale dell'Enoteca, convoca e presiede lo stesso Consiglio, attua le deliberazioni adottate dal medesimo, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Enoteca e sovrintende alla gestione della stessa. Provvede a stare in giudizio, a resistervi e a stipulare le transazioni e le convenzioni decise dal Consiglio di Amministrazione.

Ha il potere di presentare domande e di rilasciare quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente .

Il Presidente, per un migliore funzionamento dell'Enoteca, può adottare provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi e soggetti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. L'entità massima della spesa o dell'impegno per ogni singolo provvedimento viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di specifici e temporanei gruppi di lavoro che collaborino alla formulazione di particolari proposte o alla definizione di specifiche politiche promozionali.

COLLEGIO SINDACALE**Art. 20**

20.1 Il Collegio Sindacale, qualora istituito, compreso il Presidente, è nominato dall'Assemblea e resta in carica per quattro esercizi sociali. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

20.2 Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

20.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

COMITATO CONSULTIVO**Art. 21**

21.1 Il Comitato Consultivo qualora istituito si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

21.2 Il suo ruolo è quello di formulare pareri e giudizi sull'attività dell'Enoteca e sul programma annuale di iniziative che vengono esposte in Assemblea Ordinaria.

21.3 Inoltre può essere interpellato dal Consiglio di Amministrazione durante lo svolgimento del programma annuale.

21.4 I suoi membri debbono rivestire la figura di esperti del settore vitivinicolo, agroalimentare e commerciale.

21.5 I membri restano in carica per due esercizi e possono essere rinominati.

COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE DEI VINI E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**Art. 22**

22.1 La Commissione Tecnica, se istituita dal Consiglio di Amministrazione, ha la seguente attribuzione: valutazione dei vini e dei prodotti agro-alimentari che possono essere inseriti nell'assortimento della mostra permanente secondo il Regolamento.

Art. 23

23.1 La Commissione Tecnica Giudicatrice dei Vini e dei prodotti agro-alimentari è di norma composta da personale interno all'Associazione ed esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra quelli di seguito elencati:

- un rappresentante nominato dall'I.R.V.V. Istituto Regionale della Vite e del Vino;
- un rappresentante nominato dalla delegazione dell'Associazione Italiana Sommeliers sezione Sicilia;
- un rappresentante nominato dalla delegazione ONAV sezione Sicilia;

- un rappresentante nominato dall'Associazione Enologi Enotecnici Italiani sezione Sicilia;

- un rappresentante nominato dai Consorzi di Tutela afferenti a territorio;

23.2 La Commissione viene convocata dal Presidente dell'Enoteca Regionale della Sicilia – Sicilia occidentale.

23.3 I membri restano in carica due esercizi e possono essere rinominati.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 24

24.1 il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della sua attività, può istituire ed avvalersi del supporto di un Comitato Scientifico al fine di tutelare i Soci e l'Enoteca stessa, nonché di fornire una ulteriore garanzia ai consumatori.

24.2 E' composto da docenti e ricercatori universitari nonché da esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

24.3 I membri restano in carica due esercizi e possono essere rinominati.

BILANCIO

Art. 25

25.1 L'esercizio economico finanziario dell'Associazione va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il Bilancio dell'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione viene depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria.

25.3 il bilancio è redatto secondo le disposizione dell'articolo 2423 e segg. del codice civile in quanto compatibili.

Il bilancio deve contenere comunque le informazioni economiche finanziarie analitiche relative ad ogni singola iniziativa o progetto realizzato per gli scopi istituzionali.

Art. 26

26.1 In caso di scioglimento dell'Enoteca Regionale della Sicilia – Sicilia occidentale il patrimonio sarà destinato al Castello dei Conti di Modica e per essa al Comune di Alcamo.

26.2 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 27

27.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri.

Il Primo sarà nominato dalla Parte che intende iniziare la procedura arbitrale, per via di un "atto di nomina di un arbitro" comunicato all'altra Parte e contenente un invito all'altra Parte di nominare il proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell' "atto di nomina" , la Parte destinataria dovrà comunicare all'altra Parte il nome del proprio arbitro. Il terzo arbitro, il quale agirà in qualità di presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri nominati, entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro o, qualora non raggiungano un accordo in merito alla nomina del terzo arbitro, dal Presidente del tribunale di Trapani. Qualora una Parte non proceda alla nomina di un arbitro, tale nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Trapani. Nel caso un arbitro dovesse essere sostituito, e la Parte interessata non provveda alla nomina di un nuovo arbitro, tale arbitro sostitutivo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trapani, il quale effettuerà anche l'eventuale nomina del presidente del collegio arbitrale in caso dovesse essere sostituito i primi due arbitri non dovessero provvedere alla nomina dello stesso.

La decisione arbitrale definitiva sarà resa in conformità alle leggi italiane e sarà vincolante sulle Parti con la forza di una sentenza giudiziaria. Le regole di procedure previste dal Titolo VIII del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile troveranno applicazione alla procedura arbitrale.

Le procedure arbitrali saranno svolte ad Alcamo (TP).

La decisione definitiva definirà i costi dell'arbitrato e stabilirà quale delle Parti dovrà assumere tali costi oppure in quale proporzione saranno allocati tra le Parti.

Qualsiasi disputa tra le Parti che non sia soggetta alla giurisdizione arbitrale sarà sottoposta all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Trapani.

ENOTECA REGIONALE
DELLA SICILIA – SICILIA OCCIDENTALE
REGOLAMENTO

Finalità del Regolamento

Il presente documento ha la finalità di regolamentare i rapporti posti in essere fra Associazione e Soci nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'Associazione.

Costituisce le condizioni generali applicabili ai rapporti di erogazione di servizi da parte dell'Associazione a favore dei soci, anche se non espressamente reiterate nei singoli atti o nella corrispondenza che norma tali rapporti.

Il presente Regolamento interpreta ed integra lo statuto dell'Associazione.

Contributi

Particolari modalità di gestione dell'associazione in riferimento all'ottenimento dei contributi pubblici in conto esercizio, a fondo perduto.

La Regione Sicilia, con L.R. del 2 agosto 2002, n. 5 come successivamente modificata ha riconosciuto l' Enoteca Regionale della Sicilia lo strumento per il raggiungimento delle finalità di far conoscere e valorizzare i vini ed i prodotti derivanti dalla lavorazione del vino e dell'uva.

Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche tramite la concessione di finanziamenti erogati a fondo perduto subordinati al rispetto della norma sopra citata.

Il bilancio preventivo approvato dagli organi dell'Associazione costituisce il documento propedeutico per la concessione dei contributi in conto esercizio a fondo perduto e per la determinazione dei contributi e proventi da Associati.

Soci Ordinari

Richiesta di ammissione nuovi soci ordinari Imprese - Società - Cooperative di produzione.

L'Associazione in coerenza con i propri fini istituzionali diretti alla divulgazione e promozione di vini, prodotti agro-alimentari e prodotti affini della Regione Sicilia – Sicilia Occidentale potrà avere come base sociale, in riferimento ai Soci Ordinari, imprese che producono ed imbottigliano tali prodotti.

Le imprese che desiderano acquisire lo status di socio effettuano la richiesta su modulo uniforme approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modulo deve contenere, in relazione alle aziende la richiesta delle seguenti informazioni:

- a) denominazione, sede e attività esercitata dal socio (produttore, commerciante, industriale);
- b) descrizione delle linee tecnologiche adottate, dalla quale emergano i tipi di attrezzature, caratteristiche dei contenitori enologici ed i coadiuvanti utilizzati;
- c) descrizione analitica dei prodotti che la ditta produce o commercializza;
- d) impegno al rispetto di tutte le norme dello Statuto e del Regolamento;
- e) impegno a comunicare all'Associazione le variazioni al fine di mantenere aggiornati i suddetti dati.

Aggregazioni di Imprese socie.

Nel caso in cui soci imprese dell'Associazione si siano organizzate in enti aggregativi per la gestione comune di una o più fasi della propria attività imprenditoriale, tali enti se svolgono attività complementari, sinergiche (in generale affini) possono a loro volta assumere la qualifica di socio come soggetto diverso dai soci imprese già associati all'Associazione e ciò per il fine di potenziare e rendere più efficace l'attività dell'Associazione. Gli enti associativi di imprese soci, che intendono associarsi all'Enoteca Regionale debbono depositare all'Associazione:

- gli atti giuridici o le norme della loro istituzione nonché un documento informativo di sintesi sull'attività dell'ente negli ultimi due con particolare descrizione dei riflessi economici finanziari di detta attività;
- l'elenco dei propri soci o membri con obbligo di aggiornamento annuale;
- la descrizione degli scopi perseguiti con l'ottenimento della qualifica di socio.

Enti pubblici e aggregazioni di privati.

Qualora enti pubblici o aggregazioni di privati, diversi da quelli di cui sopra, svolgano particolari attività in campo sociale e culturale tali per cui possano trovare comunione di intenti, di risorse, di informazioni, etc con le attività dell'Associazione e qualora i rapporti fra tali enti e la medesima associazione non possano essere regolati nell'ambito di rapporti tipici di fornitura di beni e servizi o di collaborazione anche associativa il Consiglio di Amministrazione valuterà caso per caso la opportunità di associare tali enti che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione nello svolgere la sua attività discrezionale farà riferimento allo statuto e al presente regolamento con particolare riferimento all'interpretazione pratica del concetto di affinità sopra menzionato.

Modalità di ammissione

Imprese - Il Consiglio d'Amministrazione verificata la rispondenza degli requisiti richiesti, delibera l'ammissione a Socio Ordinario del richiedente.

Enti Associativi di imprese ed Altri enti pubblici e organismi privati - il Consiglio di Amministrazione valutati gli aspetti sinergici e complementari conseguibili con l'Ente (criteri di affinità di scopi) ne delibera l'ammissione a socio. L'ammissione può essere condizionata alla gestione di particolari progetti e può essere revocata dal Consiglio d'Amministrazione una volta conseguiti gli obiettivi prefissati.

Recesso - esclusione –

sospensione del Socio

La facoltà di recesso deve essere esercitata, dal Socio, a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 novembre del medesimo anno.

Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti per la sospensione o esclusione del Socio, assumerà con delibera motivata la propria decisione in merito al Socio.

La delibera di sospensione od esclusione produce effetti immediati e pertanto cesseranno di produrre efficacia, immediatamente, anche i rapporti continuativi o le erogazioni di servizi a favore del socio escluso o sospeso.

Modalità di funzionamento della Mostra Permanente e di formati di vendita simili

L'Associazione, per promuovere i vini ed i prodotti affini oggetto della propria attività, gestisce una o più mostre permanenti di tali prodotti aperte al pubblico. Il pubblico potrà acquistare i prodotti esposti e l'Associazione si farà carico di svolgere detta attività, nel rispetto della normativa vigente per tale attività di vendita, adottando tecniche di display dei prodotti che garantiscano la omogeneità di trattamento dei Soci.

L'Associazione potrà sviluppare in altre sedi, sia in Italia che all'Estero, formati per la vendita al pubblico dei vini e prodotti affini con layout e display analoghi a quelli della mostra permanente con la concessione dell'insegna Enoteca Regionale della Sicilia - Sicilia Occidentale.

L'Associazione potrà affidare anche a terzi soggetti la gestione e la vendita dei prodotti.

In tal caso l'Associazione dovrà instaurare con i suddetti terzi soggetti rapporti che rispettino i requisiti sopra indicati.

Il Presidente è incaricato della supervisione della Mostra permanente costituita dalle seguenti attività:

- analisi, selezione, classificazione della tipologia di vino e prodotti agro-alimentari da esporre e vendere;
- definizione delle condizioni di fornitura dei vini e dei prodotti eno-gastronomici da parte dei soci all'associazione;
- definizione delle condizioni di vendita al dettaglio e decisioni sul layout, display ed altre leve gestionali dell'attività di vendita al dettaglio.

Il Socio, nell'esercizio del diritto di ottenere che i campioni dei propri prodotti che abbiano gli idonei requisiti siano esposti nella Mostra Permanente, deve consegnare, annualmente, presso la sede dell'Enoteca, un campionario, a titolo gratuito, per ogni tipo di prodotto che si intende esporre nell'ambito della Mostra Permanente nella misura e quantità ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione.

L'Enoteca si riserva, tramite la Commissione Tecnica Giudicatrice il diritto di effettuare verifiche a campione sui prodotti esposti, prevedendo il ritiro e la sospensione dei prodotti non idonei.

La suddetta Commissione vigila inoltre sulla produzione già ammessa all'esposizione e vendita per constatarne periodicamente l'idoneità al fine di tutelare l'immagine del prodotto e salvaguardare il prestigio dell'istituzione.

Il vino e i prodotti esposti o destinati ad attività promozionale non deve manifestare difetto alcuno. I contenitori e le etichette debbono essere conformi alle norme di legge.

L'Enoteca Regionale farà rivalsa sul Socio produttore per eventuali sanzioni a causa del mancato rispetto delle normative vigenti sulla corretta etichettatura dei prodotti.

Il Responsabile della Mostra Permanente può sottoporre all'esame della Commissione Tecnica giudicatrice per la loro valutazione.

Condizioni di fornitura dei prodotti

Considerata la natura promozionale dell'operazione, alle forniture di prodotti da parte dei Soci all'Associazione dovrà essere applicato un prezzo preferenziale, intendendosi il prezzo praticato alla migliore clientela.

L'Enoteca provvederà al pagamento della fornitura a 180 giorni salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

L'Enoteca si riserva la possibilità di effettuare dei resi di merce in caso di rilievi da parte della Commissione Tecnica Giudicatrice o del Comitato Scientifico.

I soci debbono inoltre presentare in forma corretta i prodotti enologici ed agro-alimentari da esporre, curando in modo particolare la confezione delle bottiglie la cui etichettatura deve comunque rispettare la normativa di legge. Inoltre debbono redigere la scheda aziendale che verrà consegnata all'atto dell'ammissione a Socio.

I vini da esporre in Enoteca debbono essere accompagnati da schede, e ciò per ogni lotto di prodotto inviato in Enoteca; tali schede verranno esaminate dalla Commissione Tecnica giudicatrice.

Il socio entro il giorno 15 di dicembre di ogni anno, dovrà far pervenire all'Enoteca il listino prezzi dei singoli prodotti conferiti franco Enoteca, valevole per tutto l'anno successivo.

Nella formulazione del listino il Socio deve tenere conto dell'aspetto promozionale che persegue l'Enoteca.

L'Enoteca si riserva la possibilità di effettuare controlli per verificare il rispetto di tale coerenza, accettando o meno il prodotto.

Il listino prezzi avrà validità annuale ed avrà applicazione con la successiva fornitura.

Eventuali variazioni dovranno essere oggetto di comunicazione scritta indirizzata all'Enoteca.

I debiti dell'Enoteca nei confronti del socio possono essere oggetto di compensazione volontaria con crediti vantati dall'Enoteca nei confronti del socio medesimo.

Organizzazione di eventi ed allestimento di stand presso fiere del settore

L'Associazione, nell'ambito del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, si occupa dell'allestimento di stand presso fiere del settore nei quali i soci potranno esporre i propri prodotti alle condizioni e nelle modalità di seguito indicate.

L'Enoteca deve comunicare ai Soci e alle loro espressioni associative (Consorti di Tutela, Associazioni dei produttori, ecc. ufficialmente costituiti) entro il 30 luglio di ogni anno il calendario delle manifestazioni fieristiche a cui intende partecipare l'anno successivo.

Il calendario comprenderà le manifestazioni fieristiche o simili organizzate nel territorio nazionale, in quello europeo ed extra europeo. La comunicazione di cui sopra deve specificare in linea di massima le caratteristiche degli spazi disponibili, su cui sia possibile organizzare le partecipazioni individuali o associate, i costi indicativi e le modalità di comportamento per concorrere all'assegnazione delle predette aree. La quota di partecipazione indicata nella circolare esplicativa non forma alcun vincolo per l'Enoteca, che si riserva di aggiornarla o meno in ragione di equità dei costi definitivi. La quota di partecipazione sarà comunicata dall'Enoteca entro 60 gg. dall'inizio della manifestazione e sarà definitiva fatto salvo quanto contenuto dal presente Regolamento al capitolo Contributi a fondo perduto.

Le aziende socie e le loro espressioni associative che intendono partecipare con un proprio stand individuale ad una delle fiere previste dal programma dell'Enoteca, devono farne esplicita richiesta scritta entro e non oltre la data indicata nella circolare esplicativa relativa al programma di cui sopra, utilizzando i moduli appositamente inviati. La sottoscrizione della richiesta impegna il Socio, anche in caso di recesso, al rispetto del pagamento della quota di partecipazione indicata nella circolare esplicativa.

Al ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda da parte dell'Enoteca le aziende dovranno versare il 50% della quota di partecipazione a titolo di anticipazione dei costi. Il restante 50% dovrà essere versato entro la data di apertura della fiera. Il versamento dell'anticipo è vincolante ai fini dell'assegnazione dello stand.

I prodotti esposti debbono tassativamente avere origine e/o produzione nella Sicilia occidentale.

Le aziende partecipanti alle manifestazioni programmate, quando ne esistano le condizioni, potranno inviare la loro merce unitamente a quella dell'Enoteca. In questo caso verrà addebitata la quota parte del costo.

Le aziende che intendono partecipare alle fiere indirettamente, esponendo i propri vini nell'ambito dello spazio istituzionale dell'Enoteca, dovranno inviarli presso la sede nelle quantità ed entro i termini indicati dalla circolare specifica. Tali vini verranno spediti in fiera dall'Enoteca secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dalla Presidenza. Le eventuali bottiglie residue al termine della fiera se idonee, verranno riutilizzate per attività promozionali. L'Enoteca non ha alcun obbligo di esporre e/o far degustare vini degli associati che non abbiano inviato una loro campionatura nei tempi e nei modi indicati.

L'Enoteca può esporre e far degustare nella propria area istituzionale esclusivamente vini già ammessi nella mostra permanente ad Alcamo. Nell'arco della durata della fiera verranno posti in degustazione tutti i vini inviati ricorrendo ad una opportuna rotazione, fatte salve richieste specifiche dei visitatori.

Le aziende a cui è stato assegnato uno stand devono garantire la presenza di un loro rappresentante durante tutto lo svolgimento della fiera, in particolare lo stand dovrà risultare completamente arredato prima dell'inizio della fiera; mentre il disallestimento potrà avere luogo solo alla chiusura ufficiale della manifestazione fieristica. Le aziende che non rispettassero tale regola verranno escluse dalla partecipazione all'edizione successiva della fiera in oggetto.

Ai fini dell'assegnazione degli stand individuali si procederà come di seguito indicato:

a) Verranno prese in considerazione in primo luogo le domande giunte nei termini

prefissati (farà fede la data del timbro postale). Le domande giunte oltre tali limiti verranno prese in considerazione esclusivamente nel caso vi fossero ancora aree disponibili.

b) Nella formulazione della graduatoria per l'assegnazione delle aree avranno la precedenza:

- coloro che sono in regola con le quote sociali;
- coloro che hanno saldato tutte le pendenze relative a manifestazioni già svolte, ed adempiuto con regolarità agli obblighi richiesti per partecipare alle attività promozionali;
- coloro che in passato abbiano osservato con scrupolosa cura l'allestimento, nei termini indicati, degli spazi assegnati;
- coloro che sono stati costantemente presenti alle manifestazioni durante tutto il periodo della loro durata.

c) Nell'assegnazione degli spazi si terrà conto, nei limiti del possibile e compatibilmente con quanto indicato al punto d), dei suggerimenti delle aziende partecipanti e delle posizioni assegnate durante l'anno precedente.

d) Nel caso gli aventi diritto siano in numero superiore agli spazi disponibili, si procederà alle assegnazioni per sorteggio, provvedendo contestualmente a restituire agli esclusi la semplice somma versata a titolo di anticipo.

L'Enoteca Regionale della Sicilia - Sicilia Occidentale, almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione fieristica, provvederà a comunicare alle aziende ammesse alla manifestazione stessa l'esatta posizione degli stand individuali.

Il Presidente, nel caso sorgessero controversie tra i partecipanti alla fiera, dovrà darne comunicazione al Consiglio, inoltre dovrà redigere al termine della fiera una relazione sul suo svolgimento contenente le valutazioni ed i suggerimenti dei partecipanti al fine di programmare opportunamente le partecipazioni future.

Le suddette modalità di organizzazione degli stand presso le fiere potrà essere adottata anche per la gestione di eventi promozionali che l'Associazione potrà proporre ai propri soci.

Gestione di eventi di degustazione ed iniziative particolari

L'Enoteca, nell'ambito della propria attività, svolge diverse azioni promozionali per favorire la conoscenza e l'educazione al consumo attraverso degustazioni guidate, manifestazioni eno-gastronomiche ed attività di rappresentanza.

Il vino e/o i prodotti agro-alimentari da proporre nelle azioni promozionali e nella sala di degustazione deve essere per condizione fisico -chimica -sanitaria di standard qualitativo elevato, e già stato esaminato con esito positivo.

Qualora il vino prescelto subisca nel corso delle operazioni promozionali delle alterazioni non rilevate al momento del controllo iniziale, su decisione della predetta Commissione o, nell'impossibilità di riunirla, del responsabile della Mostra Permanente, dovrà essere ritirato dal socio interessato entro i termini stabiliti ed eventualmente sostituito.

La sala di Degustazione

L'ammissione alla Sala di Degustazione è subordinata alla richiesta annuale del socio.

L'adesione da parte del socio costituisce titolo prioritario per la presenza nelle più prestigiose manifestazioni in programma dell'Enoteca.

Oltre al contributo di adesione, il Socio deve fornire gratuitamente il vino necessario per le degustazioni e le manifestazioni in programma in sede e fuori sede.

Iniziative e manifestazioni particolari

L'Enoteca, nell'ambito della propria attività, può aderire a "particolari iniziative" dove il "vino" e/ il prodotto affine ed il marchio aziendale possono riscontrare una immediata immagine di prestigio. In tal caso, considerato che il vino e/o il prodotto eno-gastronomico rappresenta il costo predominante, l'Enoteca informerà i Soci della manifestazione per la fornitura a titolo gratuito del vino occorrente.

Il vino e/o il prodotto agro-alimentare messo a disposizione per le attività promozionali e regolarmente conferito all'Enoteca, per le quantità da essa non utilizzate, può essere trasferito e destinato alla Sala Degustazione della Mostra Permanente.

L'Enoteca ha l'obbligo di comunicare regolarmente ai Soci le notizie raccolte nello svolgimento delle attività promozionali.